

N° 7404 DI REPERTORIO

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE DI RECUPERO STORICO/URBANISTICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PASSARIANO CON OPERE STRADALI, ILLUMINOTECNICHE, DI DECORO URBANO, selezionato nell'ambito del P.N.R.R., Missione 5 -- Componente 2 - Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP J83D21000900001 - CIG 98665148EB.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **luglio (27.07.2023)**, nella sede comunale di Codroipo di Piazza Garibaldi, 81, avanti a me, PERESSON Dottor Ruggero, Segretario generale dell'Ente, sono personalmente comparsi i signori:

Edi ZANELLO, nato a Udine il 12.10.1965 e domiciliato, per le funzioni svolte, a Codroipo in Piazzetta Marconi n. 3, che dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto del **COMUNE DI CODROIPO** (codice fiscale 80006530309), quale Titolare di Posizione Organizzativa Area Lavori Pubblici e Manutenzioni a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 7 del 05.12.2022;

GENETTI Lorenzo, nato a Villa di Tirano (SO) il 13.08.1956 - C.F. GNT LNZ 56M13 L908M, residente a Tolmezzo (UD) in via G. Matteotti n. 5, Amministratore Delegato e legale rappresentante della ditta **"VALLE COSTRUZIONI S.R.L."**, con sede a Enemonzo (UD) in via Vecchio Mulino n. 10 - frazione Quinis, che dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto dell'Impresa stessa (codice fiscale 01723230304), giusto documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine il 24.07.2023 - Protocollo P V7132399, depositato agli atti.

Detti comparenti, della cui identità personale io sono certo, mi chiedono di rogare il seguente atto pubblico:

PREMESSO

che il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 172 del 05.06.2023 per un importo dei lavori da appaltare di Euro 3.240.212,85 di cui Euro 3.160.212,85 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 80.000,00 per oneri per la prevenzione e la tutela dei lavoratori già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta;

che l'intervento è finanziato per euro 4.060.950,00 con fondi PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

che con determina a contrarre n. 102 del 07.06.2023, veniva disposto l'avvio della procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 62 - 91 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, l'appalto

è stato aggiudicato all'impresa Valle Costruzioni s.r.l. di Enemonzo (UD) di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", con un ribasso del 13,721 % sull'importo complessivo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro 2.726.600,04 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 80.000,00 per complessivi € 2.806.600,04 oltre l'I.V.A. in misura di legge;

che con determinazione n. 151 del 12.07.2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Appaltatore;

che tramite comunicazione attraverso l'applicativo informatico eAppaltiFVG, a seguito della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sull'albo pretorio online, è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all'art. 76 del Codice;

che in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. testo coordinato del Codice Antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal, D.L. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2018, n. 132 e dal D.L. 25.7.2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2018, n. 108 e dal D.lgs. 18.5.2018, n. 54, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti.

Tutto ciò premesso e considerato, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse. - Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto. - Il Comune di Codroipo, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida alla Ditta VALLE COSTRUZIONI SRL di Enemonzo (UD), che a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al presente atto. L'Appaltatore si obbliga alla loro esecuzione alle condizioni previste e disciplinate nel presente contratto e negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

ARTICOLO 3 - Documenti che fanno parte del contratto. Osservanza delle norme generali e speciali. Richiamo al Capitolato Generale.

- Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" di seguito denominato anche semplicemente "Codice dei Contratti";

Decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito denominato anche semplicemente "Regolamento" limitatamente alle parti ancora in vigore in quanto non abrogate e ciò ai sensi dell'art. 217, primo comma, lett. u) del Codice dei Contratti;

DM 19.04.2000 n. 145 - Regolamento recante il "capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" limitatamente alle parti ancora in vigore in quanto non abrogate e ciò ai sensi dell'art. 358 primo comma, lett. e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Le Linee Guida adottate dall'ANAC e in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara dell'appalto;

le ulteriori leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, e concernenti i materiali da costruzione e la sicurezza ed igiene del lavoro. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, ma conservati agli atti dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti i seguenti documenti:

il capitolato speciale d'appalto approvato con atto giuntale in premessa riportato;

tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo oltre che la documentazione ad hoc prevista dal PNRR;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 23 e 24. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
l'Elenco dei Prezzi Unitari per quanto attiene alla descrizione dei singoli magisteri, rimanendo i prezzi di elenco vincolanti - al netto del ribasso d'asta offerto - unicamente per la

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati e sono elementi validi nei rapporti negoziali:

il computo metrico e il computo metrico estimativo;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti;

le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Ai sensi ed ai fini di quanto disposto dall'articolo 1 del Capitolato generale ai sensi del Decreto n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i. si richiamano espressamente le norme di quest'ultimo, non indicate in altri articoli, ai fini della loro applicazione nell'ambito del presente contratto:

art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore;

art. 16. Provvista dei materiali

art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

art. 18. Difetti di costruzione;

art. 35. Proprietà degli oggetti trovati

Le disposizioni del Capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di Capitolato Speciale di Appalto, ove non diversamente disposto dalla Legge o dal Regolamento.

ARTICOLO 4 - Interpretazione del contratto - In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile nei limiti della loro compatibilità con l'interesse pubblico.

Per la parte a corpo dell'appalto, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo

metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ARTICOLO 5 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto -

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e dei progetti per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6 - Corrispettivo del contratto. Modalità di stipulazione del contratto. Contabilizzazione dei lavori. - Il corrispettivo dell'appalto dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in **Euro 2.806.600,04 (diconsi Euro duemilioniottocentoseimilaseicento/04)** così calcolato:

- Importo dei lavori a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza: Euro 3.160.212,85;
- A dedurre ribasso d'asta del 13,721 %: Euro 2.726.600,04;
- Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento: Euro 80.000,00;
- Importo netto contrattuale: Euro 2.806.600,04.

Il corrispettivo dell'appalto è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura".

I prezzi a misura offerti tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui Capo IV del Decreto n. 49 del 07.03.2018. Resta stabilito che, sia per i lavori liquidati a corpo sia per quelli liquidati a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di disporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione delle quantità, parziali e totali (quote, prospetti e quanto altro necessario), nonché delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o lavorazione interessata. Detti disegni contabili, da predisporre e consegnare su supporto informatico e in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno

dall'Appaltatore consegnati tempestivamente alla Direzione lavori per il necessario e preventivo controllo sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori. Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli stati di avanzamento lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito ai pagamenti dal capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori il sistema di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le misurazioni dei lavori.

La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà della Stazione Appaltante.

I costi per la sicurezza verranno allibrati dal Direttore dei Lavori in maniera proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dal punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i..

ARTICOLO 7 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **396** (trecentonovantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, inclusi 30 giorni di interruzione dell'attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli intendendosi per tali quelle che impediscono effettivamente l'esecuzione delle opere all'aperto o ne inficiano la corretta esecuzione nel rispetto dei vincoli capitolari.

3. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione dei Lavori ciò non riesca pregiudizievole per la buona riuscita delle opere e per gli interessi della Stazione Appaltante.

4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di determinati lavori entro un congruo periodo di tempo e disporre l'ordine di esecuzione dei lavori stessi nel modo che riterrà più conveniente e ciò specie in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere in appalto ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto stesso, senza che l'Impresa possa rifiutarsi e trarne motivo per speciali compensi.

5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ARTICOLO 8 - Penali - premio di accelerazione. -

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
- 2) La penale, nella stessa misura percentuale dello 1,0 per mille, trova applicazione anche in caso delle seguenti fattispecie di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, comma 4;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel Programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 9.
- 3) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 9.
- 4) La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 6) La mancata presentazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto della documentazione di cui ai comma 3, 3-bis dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- 7) si da atto che in sede di gara l'appaltatore ha dichiarato che soddisferà con il proprio personale dipendente il raggiungimento della quota di personale necessario per l'esecuzione del contratto.
- 8) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 28, in materia di risoluzione del contratto.
- 9) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
- 10) In applicazione dell'art. 50 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione lavori è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari al 1,00 (uno) per mille dell'importo contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate per imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 9 - Programma di esecuzione dei lavori. - Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione al cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa: tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo (c.d. curva ad "S"), dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall'Appaltatore sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una integrazione/aggiornamento del programma lavori, che l'Appaltatore dovrà ripresentare entro i successivi 10 giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori è approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il programma dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

La consegna dei lavori, potrà avvenire solo a valle dell'approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori.

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessità di consentire ed agevolare l'attuazione delle decisioni assunte con cadenza settimanale dalla Stazione appaltante in merito alla gestione dell'andamento del traffico;

e) per la necessità o l'opportunità di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

Nella redazione del programma esecutivo, l'impresa dovrà altresì tener conto dei tempi di intervento comunicati dagli enti gestori dei sottoservizi, con i quali dovrà relazionarsi già dalle fasi precontrattuali.

ARTICOLO 10 - Sospensioni. -

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, sentito il RUP, può ordinare la sospensione dei lavori compilando il verbale di sospensione a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Si richiamano integralmente gli articoli 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11 - Sospensione per pericolo grave ed immediato. -

In caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Responsabile del procedimento, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa

solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le ottimali condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Responsabile del procedimento non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ARTICOLO 12 - Proroghe. - Inderogabilità dei termini di esecuzione. -

1) Eventuali proroghe potranno essere concesse dal RUP per fatti oggettivi e non imputabili in alcun modo all'appaltatore, purché la richiesta pervenga prima del termine di ultimazione.

2) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,

di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 fino alla relativa revoca.

3) Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4) Le cause di cui ai commi 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 10, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 8, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 28.

5) Si intendono integralmente richiamati gli articoli 18 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore. -

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato generale. In particolare sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- quelli indicati all'articolo 5 del Capitolato generale;
- quelli indicati agli articoli 61 e 62 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

ARTICOLO 14 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente. -

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. è responsabile, nei riguardi della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o

dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili), una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

ARTICOLO 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. - L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi:

- obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile della Provincia di Udine nell'ambito della quale potrà essere concesso l'accertamento contributivo;

- obbligo dell'Appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente la Stazione Appaltante provvederà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile.

Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante, il Comune provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'appaltatore medesimo con le modalità previste dall'art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto.

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e in data 06.07.2023 è stata acquisita la certificazione rilasciata dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione F.V.G., protocollo 18410 dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 13.03.1999, n. 68.-

ARTICOLO 16 - Anticipazione contrattuale. - Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice è dovuto all'appaltatore un importo, a titolo di anticipazione, fino al 20% dell'importo dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'importo dell'anticipazione è trattenuto con una quota proporzionale su ogni certificato di pagamento a titolo di graduale recupero della medesima.

In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali l'anticipazione è revocata ed in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3 allegata al D.M. 16.09.2022 n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

Per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del D. del Ministro del tesoro 10.1.1989.

ARTICOLO 17 - Pagamenti in acconto. Ritardo nei pagamenti in acconto. -

1) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti per stati di avanzamento al maturare di un importo netto, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, non inferiore a Euro 400.000,00 al netto: I. della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5-bis, del Codice dei Contratti; II. del ribasso offerto; III. - dell'eventuale percentuale di anticipo di cui all'art. 16.

2) I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore per stati di avanzamento fino alla percentuale non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, pertanto sull'importo dello stato di avanzamento verrà trattenuta un percentuale del 5% che sarà liquidato ai sensi dell'articolo 18. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

3) Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'adozione emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, mediante emissione dell'apposito mandato, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; in particolare il pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto all'art. 3 del Decreto n. DCR/6/CD11/2019 e secondo le procedure di cui all'art. 4 del Decreto medesimo. Ai fini della determinazione del termine non concorrono i tempi intercorrenti dalla data della richiesta erogazione delle somme all'accertamento dell'entrata da parte di Enti finanziatori.

5) In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

6) Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

7) È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

8) Si intendono integralmente richiamati gli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 18 - Pagamenti a saldo. Ritardo nei pagamenti a saldo.-

1) Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

2) In ottemperanza all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo precedente, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; in particolare il pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto all'art. 3 del Decreto n. DCR/6/CD11/2019 e secondo le procedure di cui all'art. 4 del Decreto medesimo.

3) Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, sesto comma del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e la sua definitività;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione è rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 16.09.2022 n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

4) Il pagamento dell'importo residuo dei lavori a saldo verrà effettuato entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5) Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del comma 3, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6) La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato collaudo provvisorio.

7) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8) Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito al comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi di cui al precedente art.

17, comma 5. Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i centoventi giorni dal termine stesso.

9) Si intendono integralmente richiamati gli articoli 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 19 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti. -

1) Ogni pagamento è subordinato alla presentazione della pertinente fattura fiscale digitale, contenente preciso riferimento al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della L. 24.12.2007, n. 244 e del D. Ministro dell'economia e delle finanze 3.4.2013, n. 55 e le seguenti ulteriori indicazioni: CUP J83D21000900001 - CIG: 98665148EB - Codice univoco Ufficio (UFRVR1); Codice fiscale e part. IVA della stazione appaltante: C.F. 80006530309 - P. IVA 00461440307.

2) Al fine del pagamento la stazione appaltante provvederà:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 27 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza di cui all'articolo 16 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) all'accertamento, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

3) L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d'avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto, controfirmato per conferma anche dal subappaltatore.

4) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

5) Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al

pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

ARTICOLO 20 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -

1) L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

2) Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/ subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4) Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto sono i seguenti:

Cod. IBAN: IT 88N 08637 64320 019000048001 -
PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - Tolmezzo (UD);

Cod. IBAN: IT 66V 03069 64326 100000002102 -
Intesa San Paolo - Tolmezzo (UD);

Cod. IBAN: IT 94K 06230 64390 000015029378 -
Credite Agricole Italia - Villa Santina (UD);

e le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

VALLE DANIELA, nata a Tolmezzo (UD) il 05.05.1975 C.F.
VLLDNL75E45L195K;

GENETTI LORENZO, nato a Villa di Tirano (SO) il 13.08.1956 C.F.
GNTLNZ56M13L908M.

5) Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

6) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni bancarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e successive modifiche, causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 21 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. -

1) In armonia tra l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e l'articolo 29, comma 1 lettera b) del Decreto legge 27 gennaio 2022 convertito con legge 23.03.2022 n. 25, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 del Codice, in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 dd. 27 gennaio 2022.

2) In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento (5%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo Decreto legge 27 gennaio 2022 convertito con legge 23.03.2022 n. 25.

3) Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso.

4) Si intende integralmente richiamato l'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

2) La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 21.2.1991 n. 52, può essere effettuata dall'appaltatore a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 23 - Deposito cauzionale definitivo. -

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni viene definito in ragione di Euro 385.093,64 (Euro trecentottantacinquemilanovantatre/64) pari al 13,721% (tredici virgola settecentoventuno per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.

2) La cauzione è ridotta del 50% (cinquanta virgola zero zero per cento) e, pertanto, ammonta ad Euro 192.546,82 (Euro centonovantaduemilacinquecentoquarantasei/82) in quanto l'impresa è in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015. - n. 4208/00/S in corso di validità.

3) A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. 2388141 rilasciata da Coface S.A. in data 14.07.2023, conservata in atti e conforme alla scheda tecnica 1.2 allegata D.M. 16.09.2022 n. 193.

4) La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

5) Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6) La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

7) Si richiama integralmente l'art. 29 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto;

ARTICOLO 24 - Assicurazione a carico dell'impresa. -

1) Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stata richiesta la garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale di € 2.806.600,04 nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per un massimale di Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) (massimale/sinistro): polizza n. 2011/03/2122287 di Reale Mutua Assicurazioni del 27.12.2011.

2) La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3) Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

4) Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

5) La garanzia prestata dall'appaltatore coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6) L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

7) A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. 07732 11 49445348 rilasciata da Helvetia S.A. in data 26.07.2023, conservata in atti e conforme alla scheda tecnica 2.3., allegata D.M. 16.09.2022 n. 193.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI. -

1) Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, del Codice dei contratti, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi:

a. lavori aggiuntivi previsti nel disciplinare di gara all'articolo 6 comma a) e nella determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 102/2023;

b. gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Codice dei contratti.

2) Relativamente alla revisione prezzi si applica l'art. 2.30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Nel caso di applicazione delle modifiche di cui al punto 1, lettera a) il tempo contrattuale verrà prorogato di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

4) Nel caso di applicazione delle modifiche di cui al punto 1, lettera b) il tempo contrattuale verrà prorogato di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi.

ARTICOLO 26 - Variazioni al progetto e al corrispettivo. -

1) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.

2) Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

3) Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4) Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano le seguenti condizioni, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti per le singole fattispecie:

sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

non è alterata la natura generale del contratto;

non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella

inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39.

5) Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6) La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento del Piano operativo di sicurezza.

7) In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 28.

8) L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 7, nella misura strettamente indispensabile.

9) Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

ARTICOLO 27 - Subappalto e pagamento ai subappaltatori. -

1) L'appaltatore ha indicato in sede di offerta che intende subappaltare nei limiti di legge, parte delle seguenti lavorazioni: parte delle opere di noli a caldo, pavimentazioni stradali e marciapiedi, demolizioni e rimozioni, segnaletica stradale verticale e orizzontale, opere a verde, opere impiantistiche, scavi e riporti, smaltimento acque meteoriche, opere strutturali, arredo urbano, illuminazione pubblica, impianto colonnine per la ricarica delle auto. Il tutto nella misura massima del 49% della categoria prevalente OG2 e della scorporabile OG3. Interamente (100%) le opere appartenenti alla categoria scorporabile OG10.

2) Si applicano in materia le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice come modificato ed integrato, da ultimo, dall'art. 49, L. 108/2021 e dell' art. 2 comma 3 lettera d) delibera ANAC del 27.07.2022.

3) Nei contratti di subappalto dovranno essere rispettate, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina vigente in materia di lotta ai ritardi nel pagamento

delle transazioni commerciali di cui alla Direttiva 2000/35/CE e al D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

4) In applicazione dell'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

5) Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003.

6) Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della L.4.8.2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7) Si richiamano integralmente gli articoli 46, 47 e 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 28 - Risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. -

1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto - oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 1, del Codice - di cui al C.S.A. - nelle seguenti ipotesi, mediante semplice invio di lettera PEC e con effetto dalla sua ricezione e con risoluzione di diritto:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;

- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.U.F.C., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- n) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 / 2010 e s.m.i.;
- o) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e delle normative in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i., così come indicato dal Capo 8° del Capitolato speciale.

ARTICOLO 29 - Risoluzione del contratto per diffida ad adempiere ex art. 1454 codice - Esecuzione d'ufficio dei lavori.

1) La Stazione appaltante è tenuta a risolvere il contratto, previa costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 gg., con provvedimento della Stazione Appaltante in accoglimento della proposta di risoluzione formulata dal Responsabile del procedimento, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04.2008, n° 81. e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- nei casi di cui all'articolo 108, 1° e 2° comma del Codice dei Contratti.

2) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - entro il termine massimo di giorni 5 - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3) Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto procedono ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e cioè interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte dall'affidatario in sede di offerta.

4) Ogni maggior costo e danno derivante alla Stazione appaltante in occasione del nuovo affidamento al soggetto che segue in graduatoria sarà posto a carico dell'affidatario originario.

5) Nella nuova procedura di gara la Stazione Appaltante procede nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ARTICOLO 30 - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. 50/2016. -

- 1) Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 e ss., resta ferma la facoltà o l'obbligo di risoluzione del contratto nei casi e con le procedure ivi indicate.
- 2) In tali casi si applica l'art. 110, Codice con gli effetti ivi indicati, ivi compreso l'obbligo di scorrimento in graduatoria.

ARTICOLO 31 - Recesso dal contratto. -

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Analogamente è riconosciuta all'appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della Stazione appaltante.

ARTICOLO 32 - Controlli. -

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli articoli 16, 17 e 18 dal Capitolato generale oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 33 - Modalità e termini di collaudo. -

- 1) Il collaudo finale dovrà aver luogo entro e non oltre 180 giorni dall'ultimazione dei lavori.
- 2) Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 7.

3) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 34 - Obblighi a carico dell'appaltatore derivati dal PNRR. -

1) L'appaltatore prima dell'inizio lavori dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione tramite PEC il Piano ambientale di cantierizzazione (PAC).

2) L'appaltatore a ultimazione lavori dovrà presentare la seguente documentazione la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" e le schede tecniche dei materiali utilizzati.

3) In applicazione dell'art. 47 comma 4 ultimo capoverso del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 l'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di soddisfare con il proprio personale dipendente il raggiungimento della quota di personale necessario all'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 35 - Controversie. -

In caso di iscrizione di riserve sui documenti contabili, si applica quanto previsto dalla normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla giustizia ordinaria competente per territorio. È escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 36 - Dichiarazione anti-pantouflage. -

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

ARTICOLO 37 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1) Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) - le spese contrattuali;
- b) - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 38 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere. -

1) L'appaltatore ha eletto il domicilio presso il quale avverranno tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto che si riterranno così ritualmente perfezionate: Valle Costruzioni s.r.l. - ENEMONZO (UD) - Via Vecchio Mulino n. 10 - PEC vallecostruzioni@legalmail.it

2) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ARTICOLO 39 - Conformità agli standard sociali. -

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore sottoscrive la "*Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*", in conformità all'Allegato I al D.M. dell'Ambiente 6.6.2012 riportata in appendice al presente.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la

Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di controllo la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al D.M. dell'Ambiente 6.6.2012. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali comporta l'applicazione della penale nella misura prestabilita per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 40 - Trattamento dei dati personali. -

La Stazione Appaltante, ai sensi Legge 196/2003 e D. Lgs. 101/18 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 41 - Rinvio. -

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

ARTICOLO 42 - Clausole particolarmente onerose. -

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono espone nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma della presente viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza

di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici facenti parte integrante del contratto pur se non allegati, e specialmente del Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre al contratto e al Capitolato Speciale, come pure i disegni e tutti gli altri elaborati dichiara di voler approvare in modo specifico tutti i seguenti:

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto anche se non materialmente allegati. Osservanza delle norme generali e speciali. Richiamo al Capitolato generale.

Art.6 Corrispettivo del contratto. Modalità di stipulazione del contratto. Contabilizzazione dei lavori.

Art. 7 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 8 - Penali

Art. 9 - Programma di esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Sospensioni.

Art. 11 - Sospensione per pericolo grave ed immediato.

Art. 12 - Proroghe. Inderogabilità dei termini di esecuzione.

Art. 13 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

Art. 16 - Anticipazione contrattuale

Art. 17 - Pagamenti in acconto. Ritardo nei pagamenti in acconto.

Art. 18 - Pagamenti a saldo. Ritardo nei pagamenti in acconto.

Art. 25 - Modifiche contrattuali -Revisione prezzi

Art. 26 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Art. 27 - Subappalto e pagamento ai subappaltatori.

Art. 28 - Risoluzione del contratto.

Art. 31 - Recesso del contratto.

Art. 34. Obblighi a carico dell'appaltatore derivati dal PNRR

Art. 35 - Controversie

Art. 38 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

ARTICOLO 43 - Clausola fiscale. -

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza mediante strumenti informatici su numero ventinove facciate intere e parte della trentesima fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale. Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità

dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2, D. Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

COMUNE DI CODROIPO - IL T.P.O. AREA LL.PP. -

ZANELLO Ing. Edi

(firmato digitalmente)

VALLE COSTRUZIONI SRL - IL LEGALE RAPPRESENTANTE -

GENETTI Lorenzo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE

PERESSON Dottor Ruggero

(firmato digitalmente)